

# L. 23/08/1993, n° 349

Norme in materia di attività cinotecnica.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 settembre 1993, n. 213.

## 1. Attività cinotecnica.

Ai fini della presente legge, per attività cinotecnica si intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine.

## 2. Definizioni.

1. L'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
2. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
3. Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (2).

## 3. Disciplina dell'attività cinotecnica.

Coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attività volte all'allevamento e all'addestramento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per le attività che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

## 4. Programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica.

## 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

(2) Il D.M. 28 gennaio 1994 (Gazz. Uff. 18 febbraio 1994, n. 40) ha così disposto:

"Art. un. Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque femmine e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità".